

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 17 del 07.04.2014

OGGETTO: Approvazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2014/2016, del Piano Occupazionale 2014 dell'ATO Rifiuti Toscana Sud

IL DIRETTORE

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto dell'Autorità e dell'art. 17 del vigente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle aree, dei servizi e degli uffici, in merito all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;

VISTO l'art 33 della legge regionale della Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, i sensi del quale, testualmente: "*Art. 5 - Ordinamento dell'autorità servizio rifiuti. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);*

PREMESSO CHE, ai sensi di quanto sopra, l'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", applicabile in ragione del predetto rinvio, dispone che "*1.... Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali ... programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale a orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze";*

RICHIAMATO:

(i) l'art. 89, comma 5, dello stesso D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sempre applicabile ai sensi del citato rinvio normativo, a mente del quale: "*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.*";

(ii) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 1, il quale prevede che l'organizzazione degli uffici sia

finalizzata ad accrescere l'efficienza delle amministrazioni anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica, nonché realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;

- l'art. 2, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, tra l'altro, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuino gli uffici di maggiore rilevanza e determinino le dotazioni organiche complessive;
- l'art. 6, a mente del quale: *"1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. ... omissis ... Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingentati relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. ...omissis ... 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, ...omissis... 4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ... omissis... 4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti ...omissis... 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette."*;
- l'art. 33, commi 1, 2 e 3, a mente dei quali: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione*

pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

PRESO ATTO CHE è stata effettuata dal Direttore Generale e dai Responsabili di Area/Servizio, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione sopra citata, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da dichiarazioni agli atti della Direzione Generale;

RILEVATO che, da quanto attestato dagli stessi, non è stata rilevata alcuna situazione di posizioni soprannumerarie o, comunque, di eccedenza di personale;

DATO ATTO conseguentemente, che in relazione alle complessive esigenze funzionali ed organizzative dell'ente, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili professionali che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33;

RITENUTA, inoltre, l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che l'Autorità ha avviato il processo di riorganizzazione strutturale dell'amministrazione e di revisione delle unità organizzative interne al fine di conseguire maggiori capacità di funzionalità oltre a maggiori spazi di efficienza ed economicità gestionale e che tale processo è tutt'ora in corso;
- che, oltre a quanto predetto, l'amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti, rispetto alle attuali, di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali - e per garantire la corretta funzionalità dell'ente a partire dalla fase di piena attività di regolazione che si attuerà all'avvio della gestione di ambito di cui alla LR 69/2011 e rispetto alle azioni previste al Contratto di Servizio stipulato con il gestore unico di ambito alla data 27 marzo 2013 - attesa la carenza strutturale di posizioni professionali in un ente di nuova istituzione quale l'Autorità di Servizio dei Rifiuti Toscana sud, e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione, avviati ed in parte già attuati nell'anno 2013, tenuto conto del personale allo stato presente in servizio, hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

DATO ATTO CHE:

- con il Decreto Commissariale n. 40 del 19.6.2012 è stato approvato il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle aree, dei servizi e degli uffici ed è stata rideterminata la dotazione organica, riapprovata la struttura organizzativa ed i

- profili funzionali dei singoli profili professionali;
- con il Decreto Commissariale n. 4 del 5.1.2012 è stato approvato il funzionigramma dell'ente;
 - con Determina del Direttore Generale n. 41 del 5.7.2013 si è provveduto, nell'ambito dell'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni 2013-2015 a predisporre l'atto di adeguamento della Dotazione Organica dell'Ente;

VISTA la circolare 2/5/2006, n. 3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale", ed in particolare il paragrafo 3 della stessa, a mente del quale:

- la programmazione del fabbisogno di personale assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente dello stesso e deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;
- i dirigenti sono chiamati a rappresentare i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale;

VISTO altresì, l'art. 9, comma 36, del DL. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, in materia di disciplina delle assunzioni di personale dipendente presso gli enti di nuova costituzione, ai sensi del quale, testualmente: *"36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze."*.

VISTO:

- il parere con cui la Regione Toscana ha riconosciuto le Autorità dalla stessa istituite ai sensi della LR 69/2011 quali "Enti di nuova istituzione", ai sensi di quanto disposto dall'art.52 della di suddetta legge istitutiva, a far data dal 1 gennaio 2012;
- il parere con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha risposto (prot. n. 2753 del 18.10.2013), confermando la natura di Ente di nuova istituzione dell'Autorità e rimettendo alla Regione Toscana la disanima puntuale rispetto alla *"responsabilità degli obiettivi finanziari, ivi compresa, quindi la spesa*

del personale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto ente strumentale della stessa regione" in riferimento alla verifica del rispetto del citato DL. n. 78/2010;

OSSERVATO ancora, che la facoltà di cui sopra, pertanto, da esercitarsi nel limite del quinquennio decorrente dall'istituzione dell'ATO (anno 2012), risulta collegata, ferma restando la declinazione dei bisogni strutturali di funzionamento nel contesto del programma dei fabbisogni annuali di cui sopra, alla sussistenza di un triplice ordine di presupposti che rappresentano altrettante limitazioni, ovvero:

1. non superamento del limite del 50% delle entrate correnti ordinarie consolidate calcolato ricomprendendo il valore annuo lordo di spesa delle assunzioni programmate;
2. non superamento, quale condizione comunque operante (cioè operante anche laddove sia rispettato il limite di cui al punto 1), del limite del 60% della dotazione organica formalmente approvata dall'Ente, da computarsi sul numero complessivo delle posizioni dotazionali effettivamente previste nell'ambito della stessa;
3. predisposizione di apposito piano annuale di assunzioni di personale da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante.

VISTA, altresì, la legge regionale della Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, in materia di istituzione delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed, in particolare, l'art. 30 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali) di istituzione e delimitazione dell'ambito territoriale ottimale Toscana Sud, il quale, pertanto, rappresenta, ai fini di cui sopra, ente di nuova istituzione, nonché l'art. 33 (Ordinamento delle autorità servizio rifiuti), che dispone, per quanto attiene alla gestione del personale dipendente, l'applicazione delle prescrizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del testo unico dell'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000, nonché, ancora, l'art. 41, comma 2, della legge regionale in questione, che dispone testualmente: *"Ai fini del comma 1, l'Autorità servizio rifiuti è dotata di un proprio ruolo organico, a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali"*;

VALUTATI i contenuti del Programma Annuale di attività dell'Autorità approvato con Deliberazione Assembleare n. 1 del 30.1.2014 relativo al corrente esercizio 2014, che in coerenza con l'atto di approvazione del bilancio previsionale anno 2014 (Delibera Assembleare n.23 del 19.12.2013) in particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche del personale dipendente e con particolare riguardo alle linee programmatiche di seguito testualmente riportate: *"L'Autorità nel corso dell'anno 2013 ha di fatto portato a compimento la fase propedeutica al concreto avvio della gestione di ambito, quale effetto dell'affidamento del servizio integrato il cui avvio fu determinato con atto di delibera di assemblea della preesistente Comunità di Ambito Toscana Sud n°9 del 29.10.2009 e la cui efficacia si è concretizzata con la stipula del Contratto di Servizio del 27.03.2013.*

Ad esito delle attività previste dal Contratto di Servizio stipulato con SEI Toscana s.r.l., il 2013 ha visto definire una serie di azioni che hanno permesso l'avvio al 01.01.2014 della gestione integrata di ambito, quale prima esperienza a livello regionale portata a termine ai sensi della L.R. 61/2007.

L'avvio della gestione di ambito è avvenuta a partire dal 01.01.2014 ai sensi dell'atto deliberativo dell'Assemblea dei Comuni n° 22 del 19.12.2013 che ha dato mandato al Direttore Generale di stipulare un Accordo integrativo per l'avvio della gestione che prevede di fatto una fase transitoria con fasi decisionali intermedie al 31.1.2014 e al 30.6.2014 per il completamento degli strumenti di programmazione, contrattuali e di definizione del meccanismo di Corrispettivo e dei meccanismi di regolazione e controllo.

Rispetto a tale quadro di attività l'Autorità ha proceduto nel corso dell'esercizio 2013 al completamento di importanti e fondamentali azioni nella direzione del potenziamento strutturale dell'ente in coerenza con gli obiettivi operativi ed istituzionali che la attendono a partire dalla piena entrata a regime delle prerogative di programmazione e di regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il modello di dotazione organica ed il Piano triennale dei fabbisogni definiti nel corso del 2013, unitamente al piano annuale delle assunzioni del 2013, ha portato all'avvio di un percorso operativo che vedrà la conclusione nell'ambito del corrente anno, sulla base delle indicazioni già fornite al Direttore Generale dall'Assemblea nell'ambito del Bilancio Preventivo 2014 e Bilancio Triennale 2014-2016 approvati con DA n° 23 del 19.12.2013";

RITENUTO, alla luce delle linee di pianificazione di cui sopra, di dover procedere ad una rivisitazione dei fabbisogni di risorse umane per il triennio 2014-2016, in funzione delle indicazioni fornite dall'Organo Assembleare, coerentemente con l'avvio a regime delle funzioni attribuite dal vigente ordinamento all'Autorità, comunque in coerenza con la vigente dotazione organica;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 165/2001, occorre procedere all'adozione dell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale, secondo le esigenze funzionali ed organizzative dell'amministrazione, come di seguito compiutamente rappresentate:

- a far data dal 1 gennaio 2014 l'Autorità di fatto è subentrata, ai sensi e per effetto del D.Lgs 152/06, in tutti i ruoli sino ad oggi svolti dai 101 comuni dell'ATO Toscana Sud di concedente di servizio con funzioni di programmazione, regolazione e controllo. Tale scenario rappresenta un elemento di assoluta novità nel panorama italiano della regolazione del servizio integrato dei rifiuti in forma della specifica norma regionale ed in riferimento alla prima procedura di gara europea a livello regionale che porta a termine l'affidamento del servizio ventennale e pertanto l'avvio della gestione sulla base di un contratto di servizio di esclusiva regolazione da parte dell'Autorità di Ambito;
- in coincidenza con tale elemento fattuale, l'Autorità, nell'ambito di quanto previsto dalla LR 69/2011, a partire dal corrente anno 2014, ha assunto tutte le funzioni che sino ad oggi sono state svolte in parte dagli enti locali (programmazione e controllo) ed in parte dai gestori (regolazione economica e determinazione tariffaria);
- le attività connesse richiedono il completamento di una struttura operativa nell'ambito delle competenze dell'ingegneria ambientale rispetto al complesso delle tematiche di carattere tecnico, tecnologico, gestionale ed economico connessi con i compiti funzionali dell'ente;
- le azioni di accrescimento della dotazione operativa dell'ente rispetto competenze di carattere interdisciplinare e di nuova istituzione rendono necessaria la individuazione di specifiche figure professionali che si inquadrino all'interno dei nuovi livelli formativi

universitari di alta professionalità ingegneristica nel settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con particolare e specifico riferimento alla disciplina dei rifiuti, anche in ragione delle peculiarità del meccanismo di regolazione del tutto specifico individuato dall'Autorità ATO Toscana Sud;

- le nuove risorse di seguito individuate dovranno andare a coprire le funzioni che si sono composte a partire dal corrente anno 2014 in concomitanza con l'avvio a regime della gestione di ambito;

VALUTATO CHE, in armonia con quanto sopra indicato, occorre rivedere la dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 165/2001, secondo i fabbisogni di personale di cui sopra e come di seguito indicato:

- n. 2 posizioni di "Funzionario Tecnico" di categoria D1 del vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti locali (CCNL 31.3.1999) da assumere nel corso dell'esercizio 2014 con assunzione dal 1° luglio 2014, al fine di garantire all'Ente capacità di risposta rispetto alle attività che a partire dal presente esercizio devono essere affrontate in termine di (i) modifica/revisione dei corrispettivi impianti secondo i meccanismi previsti dalle convenzioni con gli impianti fuori dal perimetro di gara, (ii) convenzioni per servizi opzionali (bonifiche e gestioni post-mortem di discariche esaurite), (iii) avviamento delle azioni di progressivo passaggio al gestore unico dei servizi di spazzamento, (iv) avviamento delle azioni di avvio dei cantieri per la realizzazione/adeguamento di Strutture a Supporto delle Raccolte (stazioni ecologiche/centri di raccolta e stazioni di trasferimento) (v) definizione del Piano Industriale di Ambito;

RITENUTO con riferimento alle possibilità assunzionali di personale dipendente con rapporto a tempo indeterminato, di applicare la predetta disposizione di cui all'art. 9, comma 36, del DL n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, relativa agli enti di nuova istituzione;

VISTO per quanto attiene all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, l'art. 36 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, di seguito riportato, così come novellato dall'art. 49 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con legge 133/2008 (finanziaria 2009), modificato con art. 17, comma 26, lett. a-b, D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito con legge 3/8/2009, n. 102, ed ulteriormente modificato con il D.Lgs. n. 150/2009 e da ultimo dalla D.L. 101/2013, convertito con modifiche nella L. 125/2013;

"1. ...omissis....

2. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di

quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. 3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. 4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.”;

VISTO, per quanto attiene l'utilizzo di contratti di lavoro autonomo, ed in particolare gli incarichi di “collaborazione coordinata e continuativa”, l'art. 7, commi 6 e segg. del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, di seguito riportato, così come novellato dall'art. 46 del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito con legge 133/2008 (finanziaria 2009), e modificato dall'art. 22, comma 2, lett. a-b, della legge 18/6/2009, n. 69 nonché dall'art. 17, comma 27, del D.L. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 e da ultimo dalla D.L. 101/2013, convertito con modifiche nella L. 125/2013:

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura

occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonchéomissis...";

RICHIAMATI per quanto attiene le modalità di copertura dei posti:

- l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, che dispone: "Per esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35.";
- le norme vigenti in materia di mobilità di personale, ed in particolare gli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
- il comma 2-bis del citato art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale "...le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei

dependenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. ...omissis... il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”;

- l'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento disciplinante le forme selettive per l'accesso all'impiego, che prevede l'obbligatorietà di riservare all'accesso dall'esterno una percentuale non inferiore al 50% delle posizioni lavorative complessivamente vacanti da ricoprire;

VERIFICATA la necessità di approvare, nel rispetto delle norme richiamate ed al fine di garantire l'ordinato funzionamento dei servizi, il programma triennale delle assunzioni 2014/2016 ed il piano occupazionale per l'anno 2014 dell'ATO Rifiuti Toscana SUD, quest'ultimo evidenziante le assunzioni programmate nel rispetto del tetto di spesa di cui sopra, così come da allegati sub lett. "A" e sub lett. "C" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

DATO ATTO CHE la programmazione triennale dei fabbisogni di personale ed il piano occupazionale di cui sopra sono elaborati sulla base delle richieste dotazionali formulate dal Direttore Generale e dai Responsabili di servizio acquisite per le vie brevi;

PRECISATO CHE il documento allegato sub lett. "A" comprende l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2014, delle seguenti unità di personale:

- n. 2 posizioni di "Funzionario Tecnico" di categoria D1 del vigente ordinamento professionale del personale dipendente dagli enti locali (CCNL 31.3.1999) da assumere nel corso dell'esercizio 2014 con assunzione dal 1° luglio 2014

PRECISATO CHE nel predetto documento allegato sub lett. "A" non sono programmate ulteriori assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da realizzarsi nel biennio 2015-2016;

DATO ATTO CHE con il presente provvedimento non è programmata l'acquisizione, per esigenze temporanee ed eccezionali, di ulteriore personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010, n. 122, nel testo vigente;

DATO ATTO CHE il Direttore Generale può autorizzare, nel corso dell'anno 2014, l'anticipo o il posticipo della decorrenza di singole azioni indicate nel piano occupazionale annuale per motivate ragioni organizzative, previa verifica della copertura finanziaria e del rispetto dei vincoli di legge stabiliti per le nuove assunzioni ove queste comportino maggiore spesa;

FATTO PRESENTE CHE questo provvedimento, se ed in quanto esecutivo, costituisce atto di indirizzo per i responsabili di servizio al fine di procedere, con i loro successivi atti, alla copertura dei posti vacanti mediante le procedure indicate in quanto la relativa spesa trova copertura negli

stanziamenti dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016;

PRECISATO CHE le azioni previste nel presente documento programmatico per gli anni 2014, 2015 e 2016 potranno essere effettuate previa verifica della sussistenza del rispetto dei vincoli tutti imposti dalle predette norme;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia giuridica, dovrà essere, per quanto attiene all'apposito piano annuale di assunzioni di personale relativo al corrente esercizio 2014, sottoposto all'approvazione dell'amministrazione vigilante;

VISTA, in ordine all'individuazione dell'amministrazione vigilante ed in assenza di ulteriori riferimenti, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2012 relativamente al ruolo svolto in argomento dal Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze e la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.2753 del 18.10.2013 che individua la Regione Toscana per la disanima puntuale rispetto alla *"responsabilità degli obiettivi finanziari, ivi compresa, quindi la spesa del personale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto ente strumentale della stessa regione"* in riferimento alla verifica del rispetto del citato DL. n. 78/2010;

DATO ATTO CHE i requisiti speciali d'accesso e le prove selettive, connessi alla peculiarità delle diverse posizioni professionali da acquisire, saranno espressamente determinati ed indicati dai singoli bandi o avvisi di selezione o reclutamento da adottarsi in coerenza con le espresse determinazioni recate dal regolamento sull'accesso all'impiego presso l'ente;

CONSIDERATO CHE l'ATO Rifiuti Toscana Sud non risulta presentare condizioni strutturalmente deficitarie di squilibrio economico-finanziario e che, pertanto, possiede ogni requisito per procedere alla revisione del proprio assetto organizzativo e funzionale come sopra indicato;

VISTO:


- le declaratorie contrattuali relative al contenuto professionale delle varie categorie e profili professionali di cui all'allegato A del CCNL Regioni-Enti Locali del 31/3/1999;
- i vigenti C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali;

EVIDENZIATO CHE, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 del C.C.N.L. 1 aprile 1999, in data 24.06.2013 si è provveduto a fornire alle organizzazioni sindacali e alla r.s.u., mediante invio tramite e-mail della proposta di Determina Dirigenziale e dei relativi allegati, la dovuta informazione preventiva in merito al presente provvedimento;

**TANTO PREMESSO E RITENUTO,
DETERMINA**

1. di approvare, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, per le motivazioni in premessa espresse e in considerazione delle esigenze dell'ATO Rifiuti Toscana Sud, il piano occupazionale 2014 e la programmazione triennale del fabbisogno di

- personale per gli anni 2014-2016, così come delineati nel prospetto riprodotto nell'allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i tempi e le modalità di acquisizione del personale identificati nell'allegato "A" alla presente determinazione, dando atto che quanto riportato risulta elemento programmatico di riferimento e subordinato al completamento delle procedure da attivarsi;
 3. di sottoporre, altresì, il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia giuridica, limitatamente al piano dei fabbisogni di personale annuale relativo al corrente esercizio 2014, all'approvazione dell'amministrazione pubblica vigilante e dunque, in assenza di ulteriori riferimenti e vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2012, di trasmettere la presente Determina alla Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Regione Toscana per l'assunzione di ogni eventuale provvedimento di competenza, stante anche quanto stabilito nella nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot.n.2753 del 18.10.2013;
 4. di dare atto che il Direttore Generale potrà autorizzare, nel corso dell'anno 2014, l'anticipo o il posticipo della decorrenza di singole azioni indicate nel piano occupazionale annuale per motivate ragioni organizzative e previa verifica della copertura finanziaria;
 5. di dare atto che le assunzioni programmate negli anni 2014-2016 potranno essere effettuate previa verifica della loro conformità al rispetto dei vincoli imposti dal D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con Legge 30/7/2010, n. 122, e s.m.i. di cui all'Allegato sub lett. "C";
 6. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di ulteriori successive integrazioni e/o modificazioni qualora intervengano nuove e/o diverse esigenze in ordine al fabbisogno di personale, rispetto ai piani acquisitivi approvati col presente atto;
 7. di dare atto, altresì, che gli adempimenti esecutivi preventivi e conseguenti alle assunzioni di cui all'allegato "A" sono previsti in quanto trovano copertura finanziaria sugli appositi interventi di spesa dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016;
 8. di autorizzare il competente servizio a provvedere in merito all'attivazione di tutti i procedimenti necessari alla instaurazione dei rapporti di lavoro conseguenti, fatta salva la verifica di cui al n. 5;
 9. di dare atto che l'accesso ai posti vacanti in dotazione organica trova idonea disciplina nell'apposito regolamento disciplinante le forme selettive per l'accesso all'impiego presso l'ATO, il quale dovrà determinare, tra l'altro, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, i requisiti per l'accesso al posto, le tipologie di prove selettive e le relative materie concorsuali prescritte;
 10. di darsi atto che, del presente provvedimento, è stata fornita specifica informativa alle competenti organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999 mediante integrale trasmissione di copia della proposta del presente provvedimento completo dei relativi allegati effettuata in data 2.04.2014;


Direttore Generale
F. Prof. Ing. Andrea Corti

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 07 APR 2014

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.



Il Direttore Generale
Prof. Ing. Andrea Corti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 23 APR 2014

Siena, li 23 APR 2014




Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

23 APR 2014
Siena, li



Il Direttore Generale
Andrea Corti

ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito www.atotoscanasud.it dal giorno 23 APR 2014 al giorno 08 MAG 2014 per 15 giorni consecutivi.



Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

OGGETTO: Approvazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2013/2015, del Piano Occupazionale 2013 e conseguente adeguamento della Dotazione Organica dell'ATO Rifiuti Toscana Sud

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 07 APR 2014



Direttore Generale
Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data _____

Il Responsabile del Servizio Affari
Contabili, Economici e Finanziari
Dott.ssa Elisa Billi

ALLEGATO A

Prospetto piano occupazionale 2014-2016 e piano occupazionale 2014

<i>Profilo Professionale</i>	<i>qualifica</i>	<i>Categoria</i>	<i>Servizio</i>
Funzionario Tecnico	Ingegnere con specifica esperienza nel settore ambientale della gestione dei rifiuti, degli impianti di trattamento rifiuti e della regolazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica	D	luglio-14
Funzionario Tecnico	Ingegnere con specifica esperienza nel settore ambientale della gestione dei rifiuti, degli impianti di trattamento rifiuti e della regolazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica	D	luglio-14

ALLEGATO B

Dotazione Organica dell'Ente

<i>Profilo Professionale</i>	<i>Categoria</i>	<i>Dotazione</i>	<i>Occupati</i>
Direttore Generale	Dirigente	1	1
Funzionario Economico-Finanziario	D	1	1
Funzionario Amministrativo	D	1	0
Istruttore amministrativo	C	3	2
Funzionario Tecnico	D	6	3
Istruttore tecnico	C	4	0
Totale		16	7

ALLEGATO C

Verifica Criteri di cui all'art. 9, comma 36, del DL. n. 78/2010

Costo Personale al 1.1.2014	287.771,10
Effetto Piano Annuale Assunzioni 2014	64.238,16
Costo Personale ad esito Piano Annuale Assunzioni	352.009,26
Entrate Ente	1.048.367,90
Rapporto Costo del Personale su Entrate Ente	33,6%
Rapporto massimo previsto dal DL 78/2010	50,0%

dotazione organica Ente	16	
livello attuale assunti al 1.1.2014	7	43,8%
Previsioni Piano Annuale Assunzioni 2014	2	43,8%
Effetto Piano Annuale Assunzioni 2014	9	56,3%
Limite previsto dal DL 78/2010		60,0%